

Emanato con D.R. n. 4084-2005 del 28.12.2005- Prot. n. 46800

Modificato con D.R. n. 3639/2007 del 19/12/2007 - Prot. n. 52652

Modificato con D.R. n. 1902/2008 del 20/06/2008 - Prot. n. 27548

Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi a soggetti non incardinati stabilmente nell'Ateneo

Articolo 1 – Ambito di applicazione e regole generali

- Abrogato

Articolo 2 - Contratti di consulenza

- Abrogato

Articolo 3 – Contratti di collaborazione coordinata e continuativa

- Abrogato

Articolo 4 – Contratti di docenza

I contratti per attività di docenza in corsi ufficiali dell'Ateneo (lauree triennali, lauree magistrali, scuole di specializzazione, master...) sono configurati giuridicamente e fiscalmente come contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Essi vengono affidati previa deliberazione delle Facoltà nei limiti del budget annualmente assegnato dal Senato Accademico all'interno delle risorse a ciò destinate in sede di approvazione del bilancio preventivo.

L'attività del collaboratore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità dell'Ateneo.

In particolare il collaboratore dovrà seguire gli studenti del corso per tutte quelle attività allo stesso riconducibili, compresa la partecipazione agli esami di profitto e di laurea.

La prestazione viene resa dal collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari, con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, all'interno della programmazione didattica delle Facoltà.

I contratti sono affidati di norma previa indizione di apposita selezione. Si può prescindere dalla procedura di cui sopra, soprattutto con riferimento ai master, nei casi in cui la natura specialistica della prestazione o la chiara fama del soggetto cui affidare l'incarico non consentano di poter esperire utilmente una procedura selettiva.

Le selezioni per l'affidamento degli incarichi verranno gestite, nella fase di deliberazione, dalle Facoltà, e, successivamente, dalla fase di emissione del bando fino a quella di approvazione degli atti, dal Settore Concorsi dell'Area Gestione Risorse Umane dell'Ateneo.

La stipula dei contratti sarà cura del Settore Personale Docente, con la consulenza del Settore Affari Tributari.

Gli atti deliberativi dovranno pervenire all'Area Gestione Risorse Umane almeno 20 giorni prima della data prevista per l'emanazione del relativo bando. I relativi bandi, cui deve essere garantita adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione sul sito internet di Ateneo per non meno di 15 giorni, devono prevedere la preferenza per la copertura dell'incarico mediante affidamento a docenti di ruolo dell'Ateneo e la valutazione comparativa dei candidati.

I relativi contratti sono stipulati dal Rettore.

Articolo 5 – Incarichi di supporto alle attività didattiche

Gli incarichi professionali di supporto alle attività didattiche sono destinati, all'interno di insegnamenti ufficiali di riferimento, al miglioramento delle attività di tutorato, esercitazione, laboratorio ed impostazione ed esecuzione di elaborati e progetti e hanno per oggetto la coadiuvazione del personale docente nella preparazione e nello svolgimento delle suddette attività.

In particolare i soggetti affidatari degli incarichi professionali di supporto all'attività didattica di cui alla presente Sezione non possono in alcun caso sostituire i professori e i ricercatori universitari nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

Prima dell'affidamento di tali incarichi deve comunque essere assicurata la piena utilizzazione nella didattica del personale universitario di ruolo come previsto dall'art. 12 della legge 19 novembre 1990 n. 341.

Gli incarichi professionali di supporto alle attività didattiche devono essere affidati ad esperti che abbiano maturato specifiche capacità didattico- professionali rispetto al corso di riferimento.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11bis del regolamento sul dottorato di ricerca emanato con D.R. 01/290 del 5 marzo 2002, il conferimento degli incarichi agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca è possibile dopo un solo anno dal conseguimento della laurea.

Sull'affidamento dell'incarico deve essere sentito il Consiglio di dottorato.

È in ogni caso richiesto il parere favorevole del professore ufficiale del corso di riferimento, che esercita la supervisione scientifico-culturale sulle attività oggetto dell'incarico.

Il finanziamento dei contratti di cui al presente articolo è posto a carico degli stanziamenti previsti a tal fine in bilancio nel bilancio della struttura didattica, scientifica e di servizio. I consigli dei corsi di studio, i consigli delle scuole di specializzazione e i consigli di dipartimento possono proporre la destinazione di fondi comunque a loro disposizione a contratti di supporto all'attività didattica.

I consigli di facoltà - in base alle proposte dei consigli dei corsi di studio, dei consigli delle scuole di specializzazione e dei consigli di dipartimento - determinano, in sede di programmazione didattica annuale, gli incarichi professionali di supporto alle attività didattiche.

Le selezioni per l'affidamento degli incarichi verranno gestite, nella fase di deliberazione, dalle Facoltà, e, successivamente, dalla fase di emissione del bando fino a quella di approvazione degli atti, dal Settore Concorsi dell'Area Gestione Risorse Umane dell'Ateneo. La stipula dei contratti sarà cura del Settore Personale Docente, con la consulenza del Settore Affari Tributari.

Gli atti deliberativi dovranno pervenire all'Area Gestione Risorse Umane almeno 20 giorni prima della data prevista per l'emanazione del relativo bando. I relativi bandi, cui deve essere garantita adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione sul sito internet di Ateneo per non meno di 15 giorni, devono prevedere la preferenza per la copertura dell'incarico mediante affidamento a docenti di ruolo dell'Ateneo e la valutazione comparativa dei candidati.

I relativi contratti sono stipulati dal Rettore.

Articolo 6 – Incarichi di collaborazione a progetti di ricerca

- Abrogato

Articolo 7– Resoconti

- Abrogato

Articolo 8 – Norma finale

- Abrogato

Articolo 9 – Entrata in vigore

- Abrogato